



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 2 - Servizi economico-
finanziari*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi economico-finanziari

N. 354 del 07/07/2021

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CCNL DIRIGENZA AREA II COMPARTO REGIONI EELL

**IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi**

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CCNL DIRIGENZA AREA II COMPARTO REGIONI EELL

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 3469 del 09.02.2021 con il quale è stato nominato il Dirigente dell'Area 2 ad interim;

Premesso che:

- con atto di G.C. n. 178 del 18/8/2017, immediatamente esecutivo veniva approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, in cui veniva prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo- contabile;
- con determinazione n. 120 del 18/8/2017, esecutiva era stato approvato il relativo bando di concorso per soli esami per la copertura di n. 1v posto di Dirigente Amministrativo- contabile c.C.N.I: Dirigenza Area II -Comparto Regioni EELL;

Dato atto che lo stesso veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune con il n. prot. 21695/2017;

Rilevato che l'estratto del bando stesso è stato pubblicato sulla G.U. -IV serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 67 del 5/9/2017;

Dato atto che sono pervenute all'Ufficio Protocollo n. 40 domande di partecipazione ; (in atti)

Rilevato che la procedura si è interrotta per impugnazione del bando stesso davanti al TAR;

Dato atto che il ricorso non è stato coltivato da controparte;

RITENUTO che, il prolungarsi della procedura per un lasso di tempo così lungo ne abbia sterilizzato l'attualità;

Preso atto, infatti, che nelle more, è stato emanato il D.L. n. 44/2021 convertito in L. 76/2021 che all'art. 10 stabilisce nuove regole per quanto riguarda la gestione dei concorsi dovute all'emergenza sanitaria in corso;

Dato atto, infatti, che i concorsi risultavano sospesi;

Dato atto che, stante il tempo trascorso dalla pubblicazione del bando, si ritiene di dover procedere con la revoca dello stesso, eventualità prevista dallo bando stesso, stante la opportunità di applicare la nuova normativa stabilita per l'emergenza sanitaria in atto ;

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela con la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Dato atto, in particolare, che al caso trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento....." (Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Richiamata inoltre l'ulteriore giurisprudenza che ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

Rilevato che, in circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554) procedimento.

Valutato pertanto, per tutti i motivi sopra indicati, doversi procedere alla revoca della procedura concorsuale in parola;

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di revoca d'ufficio;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere, al contempo, alla revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., secondo le caratterizzazioni più sopra rappresentate, della procedura concorsuale qui più volte richiamata;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

Dato atto della circostanza di aver verificato la legittimità e la correttezza dell'atto nella fase preventiva, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato:

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi compiutamente richiamate:

1. di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 della procedura concorsuale, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo contabile , approvato con determinazione n. 120 del 18/8/2017, per le motivazioni espresse in premessa che qui interamente si richiamano per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che: “ La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso

pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.....”;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente;

3. di disporre a favore dei partecipanti del concorso il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di concorso, da effettuare con successivo atto;

4. di dare atto che si provvederà con successivo atto alla quantificazione delle suddette somme da impegnarsi a carico del Bilancio di previsione 2021-2023.

Determinazione N. 354 del 07/07/2021

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CCNL DIRIGENZA AREA II COMPARTO REGIONI EELL

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 07/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Petti Claudia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **354** del **07/07/2021**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **07/07/2021** al n. **747** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **22/07/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 07/07/2021

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi